

Prof. Alberto Bondolfi, Zurigo

Questo mio breve intervento intende solo mettere in luce gli aspetti specifici della regolamentazione svizzera del suicidio assistito rispetto ad altre legislazioni europee e di dare un minimo di informazione che serva ad inquadrare storicamente la genesi della normativa che è giunta fino ai nostri giorni. La Svizzera si trova infatti, anche per quanto riguarda la giustificazione morale e la regolamentazione giuridica di alcune condotte “estreme”, come il suicidio assistito, in una situazione del tutto particolare, persino unica, rispetto ai Paesi che la circondano.

La non punibilità del suicidio assistito (salvo quando fosse intrapreso per un interesse finanziario) mi sembra al contempo radicata nelle mentalità collettive del mio paese ed un ritorno ad una criminalizzazione generalizzata di questa condotta non mi sembra politicamente proponibile. Essa provocherebbe effetti peggiori di quelli che si vorrebbero evitare. Anche i vescovi svizzeri che alcuni anni fa pensavano di poterla richiedere, ora accettano, anche se a malincuore, lo status quo legislativo svizzero.

Le pratiche delle principali organizzazioni che propongono i propri servizi in vista di un suicidio assistito, cioè quelle di *Dignitas* e qualche volta quelle di *Exit*, richiedono comunque che il legislatore precisi maggiormente alcune circostanze entro cui tale pratica si svolge nel nostro paese: si pensi al suicidio di persone con turbe psichiche o al fatto che alcune persone intendono avvalersi della possibilità di un suicidio assistito all'interno di una istituzione pubblica come un ospedale o una casa per anziani.

La Commissione nazionale di etica per la medicina umana (organo paragonabile all'*Ethikerat* per la Germania ed al Comitato nazionale di bioetica per l'Italia) ha raccomandato una serie di misure atte ad accompagnare le pratiche delle organizzazioni che prestano un aiuto al suicidio a pazienti terminali ed aveva pubblicato uno studio di fondo su queste questioni.¹

Nonostante vari organismi governativi abbiano tentato di precisare la legislazione attorno alla pratica del suicidio assistito il governo ha deciso di lasciare l'articolo 115 del codice penale così com'è.

Alcuni Cantoni, soprattutto di lingua francese, hanno recentemente reagito a questa passività del governo federale, mediante legislazioni cantonali, che tentano di regolamentare la pratica del suicidio assistito nelle istituzioni di soggiorno per le persone anziane. Il Canton Vallese vota proprio domenica prossima sul tema.

Un aspetto della legislazione svizzera finora in vigore mi sembra comunque degno della più grande attenzione e considerazione. L'aiuto al suicidio non è limitato dal codice penale ai soli morenti e non si parla mai esplicitamente del medico come di colui che possa mettere in atto un simile aiuto. In altre parole la regolamentazione penale svizzera non medicalizza questi gesti e non ne specifica per nulla le circostanze. Si tratta di una soluzione “non medicalizzata” che ci distingue fortemente da quei Paesi europei che invece hanno volutamente stabilito regole per i morenti in leggi ad hoc. L'Olanda, il Belgio ed il Lussemburgo hanno infatti elaborato delle “*leges mortis*” specifiche ed estremamente medicalizzate (solo il medico è esente da pena) e burocratizzate, lontane mille miglia dal modo di avvicinare il problema da parte delle leggi svizzere.

Ma la Svizzera non è un'isola e già oggi molta parte dell'opinione pubblica tende a vedere nella pratica del suicidio assistito un “diritto da rivendicare” e non un atto estremo da tollerare. Penso che si dovrà maggiormente riflettere su questa distinzione fondamentale in

¹ Cfr.

diritto ed in etica. E' infatti comprensibile ed in parte anche giustificabile che lo Stato non possa impedirci con la forza di porre un gesto così radicale come quello di porre fine ai nostri giorni, ma non gli si può chiedere di vedere in esso una rivendicazione soggettiva insindacabile.

L'aiuto al suicidio è una pratica che si è diffusa in Svizzera negli ultimi tre o quattro decenni, attraverso associazioni che hanno fatto di essa una finalità propria e specifica. Prima degli anni '70 ed '80 del secolo scorso veniva prestato un aiuto al suicidio da parte di singoli individui che agivano in maniera del tutto non organizzata. Si trattava di suicidi cosiddetti „romantici“ (dovuti a fallimento economico, a perdite del proprio patrimonio in case da gioco, o a delusioni amorose), legati alle mentalità ancora imperanti durante l'Ottocento. L'art. 115 del Codice penale svizzero che disciplina e parzialmente reprime questa pratica era stato formulato in un momento in cui non esistevano ancora organizzazioni che prestavano regolarmente un aiuto al suicidio.

Negli ultimi decenni si sono levate sovente voci, sia in Svizzera che in altri Paesi, tendenti a voler regolamentare su nuove basi varie pratiche legate ad una nuova gestione delle fasi finali della vita umana. Il cosiddetto “suicidio assistito” è una di queste pratiche e come quelle che le sono vicine, ad esempio l'omicidio del consenziente o eutanasia volontaria diretta, sono state oggetto di discussioni vivaci e controverse .

Un retroterra storico remoto e variegato

Per poter comprendere e valutare adeguatamente la discussione contemporanea è però necessario farsi un quadro storico adeguato sul modo con cui il diritto in genere e quello penale in particolare abbiano reagito alla pratica dell'aiuto o assistenza al suicidio in passato, mediante la formulazione di norme diverse e, molto più raramente, mediante processi penali seguiti da sentenze e dalle loro rispettive motivazioni. Al riguardo furono formulati due quesiti, tra loro vicini anche se non identici, tesi a sapere se il tentato suicidio debba essere punito e come ed al contempo se coloro che avessero prestato aiuto o assistenza a tale atto suicidario debbano pure essere sanzionati, o con la medesima misura di pena o con una sanzione specifica.

Il primo quesito aveva già trovato una risposta negativa fin dal XVIIIo secolo. Praticamente tutti gli Stati europei, come pure gli Stati Uniti d'America e molti altri Stati non considerano più il suicidio un delitto e quindi non reprimono penalmente il tentato suicidio. Se questo punto di arrivo sembra chiaro ed acquisito non altrettanto chiara è la storia delle idee che ha portato a simile conclusione .

L'aiuto prestato da una persona esterna al suicidio viene però represso in una serie di Stati anche a noi vicini, tra cui anche l'Italia, la Francia e la Germania (con modalità proprie). Gli argomenti portati nelle rispettive dottrine a favore della repressione dell'assistenza sono vari e non sempre pienamente coerenti. Non ci occuperemo comunque di queste dottrine nell'ambito di questo breve intervento, ma concentreremo la nostra attenzione al contesto storico elvetico.

Verso una legislazione penale comune a tutta la Svizzera

Il Codice penale svizzero, all'art. 115, reprime solo l'aiuto al suicidio prestato “per motivi egoistici” mentre, “more negationis”, lascia impunito l'aiuto prestato per motivi altruistici. Siamo coscienti che questa regolamentazione sia il frutto di un compromesso trovato, negli anni '30 e '40 del secolo scorso, tra Cantoni che avevano al riguardo regolamentazioni penali diverse al momento della redazione del Codice penale svizzero agli inizi degli anni '40 del secolo scorso.

Come si è arrivati a simile formulazione di compromesso? La storia del diritto penale svizzero, a partire almeno dalla forma assunta dalla Confederazione a partire dal 1848, è costellata da tentativi di trovare una legislazione comune a tutti i Cantoni che rimanevano a lungo sovrani in questo ambito. Il primo tentativo in tal senso risale al 1898, anno in cui il popolo svizzero accetta di introdurre l'art. 64 e 64 bis nella Costituzione. Tale articolo permise alla Confederazione di attivarsi in ambito penale. Una prima formulazione di un codice penale svizzero risale a Carl Stooss, professore bernese trasmigrato comunque in Austria e che quindi non poté vedere in vita il risultato dei propri sforzi. Il Codice penale svizzero fu infine approvato dal popolo, dopo l'elaborazione di diverse varianti, solo nel 1938 ed entrò in vigore nel 1942.

Concentrando la nostra attenzione solo sul destino dell'art. 115 possiamo osservare che la sua formulazione, in vigore ancora oggi, risalga già al progetto presentato dal Consiglio Federale nel 1918. Una ricostruzione delle versioni proposte in precedenza e dei dibattiti legati a simili formulazione si rivela dunque particolarmente difficoltosa, vista la relativa mancanza di monografie storiche specifiche dedicate a questo tema².

Prima del 1918 poche erano le disposizioni cantonali specifiche. Esse ci rivelano comunque il carattere controverso anche se non intenso della discussione presente tra i giuristi svizzeri dell'ottocento a questo riguardo. Così il Canton Sciaffusa puniva sia l'istigazione che l'aiuto al suicidio all'art. 145 del Codice penale cantonale, mentre il Canton Ticino e quello di Friburgo incriminavano solo l'aiuto (agli art. 301 e 368 dei rispettivi codici).

Già a partire dagli anni che hanno preceduto la seconda guerra mondiale rimane comunque chiaro che sia compito dell'autorità inquirente dimostrare l'esistenza di "motivi egoistici" in presenza di una pratica di aiuto al suicidio e non dovere di chi ha aiutato dimostrare l'assenza di tali interessi o moventi.

Verso il dibattito contemporaneo

La pratica del suicidio intrapreso con l'aiuto di terzi era rimasta occasionale e molto rara fino al momento in cui organizzazioni l'hanno proposta in maniera pubblica e mediante procedure interne precise. In questo modo l'art. 115 è stato oggetto, a partire perlomeno dagli anni '70 del secolo scorso, di interpretazioni molto vaste e diverse tra loro e la reazione del potere giudiziario si è limitata a constatare, dopo che eventuali suicidi hanno avuto luogo, che il fatto andasse davvero interpretato come un suicidio (mediante interrogazione di testimoni) e che non si fosse in presenza di guadagni ottenuti attraverso la prestazione di aiuto. Il fatto che l'aiuto al suicidio assistito avesse preso una forma organizzata non ha provocato alcun cambiamento legislativo e quindi il campo di applicazione e l'interpretazione dell'art. 115 si è trovata molto ampliata, ben al di là delle intenzioni di coloro che avevano formulato a suo tempo questa disposizione di legge.

Uno Stato di diritto che non ritiene più che il suicidio in quanto tale sia da considerare come un delitto non può reprimere l'aiuto prestato a questo atto in quanto tale ma solo quegli aspetti che ledono altri beni ritenuti essenziali e fondamentali per la vita in società.

Ogni Stato di diritto ritiene la vita umana un bene fondamentale e quindi la protegge con vari mezzi giuridici tra cui anche lo strumento penale. Si tratta ora di vedere se questo strumento sia adatto ad impedire efficacemente, e senza danni collaterali, le pratiche suicidarie che si sono installate in Svizzera a seguito delle proposte di alcune organizzazioni.

² Rimando ad una pubblicazione

Mi chiedo dunque, in una prospettiva fondamentale, se lo strumento penale sia quello maggiormente adeguato per affrontare questi problemi e questi eventuali conflitti. Il diritto può tutelare e promuovere i valori morali in gioco, quello della vita umana e dell'autonomia della persona, così come la presa in conto della sua vulnerabilità mediante strumenti giuridici maggiormente adeguati di quelli che fanno capo alla minaccia di una sanzione penale.

Prima ancora di voler regolamentare l'attività delle associazioni che propongono i loro servizi nei confronti della pratica del suicidio assistito bisognerebbe dunque chiaramente distinguere tra la necessaria prevenzione del suicidio in genere e le forme di "suicidio di bilancio" (*Bilanzsuiizid*) che non possono essere evitati attraverso le medesime misure.

Al riguardo si è spesso fatto riferimento alla medicina palliativa ed alle sue possibilità e potenzialità nella fase terminale della vita umana. Siamo evidentemente del parere che tali potenzialità vadano incoraggiate e sviluppate. Il programma di sostegno previsto dall'Ufficio federale della salute pubblica svizzero trova evidentemente tutto il nostro consenso. Rimango comunque del parere che non vada visto un legame diretto e quasi automatico tra attività di incoraggiamento ed implementazione della medicina palliativa, come se essa fosse anche uno strumento per minimizzare i casi di suicidio assistito.

Quest'ultimo viene intrapreso da una piccola parte della popolazione che pone questa scelta soprattutto per motivi legati alla loro "Weltanschauung" ed ai loro valori ritenuti primari quando non esclusivi. Per questo motivo la pratica del suicidio assistito si è sviluppata in Svizzera fuori da un contesto medico, con l'unico punto di contatto dato dalla necessità di una ricetta per poter ottenere la sostanza letale che porti velocemente alla morte senza provocare dolori particolari.

Tutti gli sforzi che la Confederazione elvetica fa per prevenire la domanda di suicidio, sia in fin di vita che in altri contesti esistenziali, vanno evidentemente lodati e sostenuti. Alcune organizzazioni di aiuto al suicidio, come ad esempio Exit, sostengono che solo pochi membri facciano ricorso al suicidio assistito, ma che molti diventano membri solo per avere a disposizione questa scelta, qualora essi ritenessero che essa sia necessaria poichè tutte le altre opzioni sono fallite nel loro caso personale. Si tratta di coniugare due beni supremi che, nel caso del suicidio assistito, entrano in un inestricabile conflitto: il valore e la dignità della vita umana da una parte ed il rispetto dell'autonomia e della libertà di ogni essere umano dall'altra. Il diritto riesce talvolta ad evitare situazioni inaccettabili, ma è incapace di sciogliere perfettamente ogni nodo della vita umana. Compito degli specialisti di etica sarà anche quello di incoraggiare i giuristi ed il legislatore a trovare vie, se possibile non repressive ma produttive affinché queste pratiche rimangano sempre più marginali e che vengano invece incoraggiate e sostenute quelle modalità che propongono una "buona morte". Quest'ultima non potrà essere espressione esclusiva dell'autonomia del morente ma una sua calibrata coniugazione con la compassione e l'empatia di coloro che lo attorniano.

In conclusione vorrei ora affrontare sommariamente, ma di petto, due interrogativi espressi nel titolo del mio intervento.

Innanzitutto: questo modello legislativo è esportabile in altri Paesi? Sono del parere che la legislazione svizzera può essere considerata utile anche per altri Paesi, come *luogo di osservazione*, per valutare al meglio le possibili conseguenze di una eventuale depenalizzazione dell'aiuto al suicidio quando questa condotta nel proprio paese sia ancora considerata come delittuosa e meritevole di sanzione penale. Chi dice *luogo di osservazione* non afferma comunque che sia giuridicamente e politicamente desiderabile una ripresa ad litteram dei nostri paragrafi. Mancano infatti le condizioni storiche ed il sistema politico necessari a rendere direttamente applicabile tale ripresa dei paragrafi elvetici.

In direzione contraria il Tribunale dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa a Strasburgo ha criticato la legislazione svizzera in materia come troppo generica ed ha invitato il governo elvetico a precisare le condizioni e le procedure legate al suicidio assistito. Per il momento il governo svizzero non ha intrapreso passi concreti per onorare le esigenze del tribunale europeo, soprattutto nel timore che una legislazione più precisa e restrittiva non trovi l'approvazione del popolo in voto popolare. Il medesimo governo federale non si oppone comunque al fatto singoli Cantoni abbiano voluto legiferare su aspetti particolari di questa pratica, soprattutto per quanto riguarda i „luoghi“ ritenuti idonei o meno per l'esercizio del suicidio assistito.

In conclusione: la specificità del sistema politico svizzero, di democrazia semi-diretta, ed i retroterra storici legati alla sua legislazione penale, sono premesse tali da non raccomandare ad altri Paesi di ispirarsi direttamente a quanto vige in questo Stato alpino, che continua ad essere considerato come un *Sonderfall*.

Colui che vi parla si è per così dire, travestito in un „giurista da strapazzo“ o in un informatore che si cimenta nell'ambito del diritto comparato. Egli è però membro di un Comitato etico nel Sudtirolo ed è teologo di formazione e convinzione. Cosa penso dunque della pratica del suicidio assistito in termini etici? Il tempo a disposizione mi impedisce evidentemente di formulare in maniera estesa una riflessione etica al riguardo. Vorrei solo suggerire un'attitudine che mi ha sempre guidato durante più di vent'anni in cui ho operato all'interno di vari organismi governativi e non governativi attorno al nostro tema.

Non intendo invocare a questo momento argomenti a carattere teologico per porre un giudizio a carattere etico su questa condotta tanto controversa. Quello legato al primato della sovranità di Dio sulla vita umana che ci è stata data in dono non mi ha mai convinto fino in fondo e ciò perchè considero questa sovranità come reale, ma misteriosa e nascosta al contempo. Il relativo silenzio detesti biblici, sia della Bibbia ebraica che di quella cristiana, attorno ad una condanna esplicita della morte volontaria, non è argomento probante, ma ci invita perlomeno alla modestia in questo ambito. Un possibile argomento che potrebbe aiutarci a porre uno sguardo critico nei confronti del suicidio è forse dato dal fatto che come non abbiamo deciso coscientemente di venire al mondo così non completamente volontarie sono le condizioni entro cui lo lasciamo definitivamente. L'etica si fa qui se non completamente silenziosa perlomeno si fa piuttosto pensosa.